



Ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 27 capoversi 4, 32a capoverso 1, 33 capoverso 6, 34 capoverso 2 e 34c capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari, negli stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali;
- b. i requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia negli stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito;
- c. i requisiti per l'immagazzinamento e l'utilizzo di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale nelle aziende di produzione primaria;
- d. la diagnostica dei costituenti di origine animale che non devono essere somministrati a determinate specie animali e la diagnosi del trieptanoato di glicerolo;
- e. i requisiti per l'utilizzo di concime per prevenire l'ingestione da parte degli animali.

¹ RS 916.441.22

Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione

Sezione 1: Farina di pesce

Art. 2 Produzione di farina di pesce

La farina di pesce può essere prodotta solo in impianti che trasformano esclusivamente materiale greggio autorizzato per la produzione di farina di pesce.

Art. 3 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette della farina di pesce deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Farine di pesce – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».

Art. 4 Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce

¹ La farina di pesce sfusa deve essere trasportata con veicoli e contenitori o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di farina di pesce possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 2: Sangue e prodotti sanguigni di non ruminanti

Art. 5 Raccolta di sangue di non ruminanti

¹ Il sangue di non ruminanti può provenire solo da macelli che non macellano ruminanti.

² Tuttavia, il sangue di non ruminanti può provenire da macelli che non macellano ruminanti se:

- a. la macellazione dei non ruminanti e quella dei ruminanti avvengono in impianti fisicamente separati;
- b. il sangue dei non ruminanti e quello dei ruminanti sono immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e
- c. il sangue dei non ruminanti viene regolarmente analizzato per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

Art. 6 Trasporto di sangue di non ruminanti

¹ Il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni per non ruminanti deve essere trasferito nello stabilimento di trasformazione in veicoli e contenitori utilizzati esclusivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti.

² Tuttavia, i veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di sangue o di altri prodotti di ruminanti possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Art. 7 Produzione di prodotti sanguigni

¹ I prodotti sanguigni possono essere prodotti solo in stabilimenti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti.

² Tuttavia, i prodotti sanguigni possono essere fabbricati in stabilimenti che trasformano anche sangue di ruminanti se:

- a. i prodotti sanguigni di non ruminanti e quelli di ruminanti sono prodotti in sistemi chiusi fisicamente separati;
- b. il materiale greggio sfuso e i prodotti finiti sfusi di non ruminanti e quelli di ruminanti sono raccolti e imballati in impianti fisicamente separati;
- c. è applicato un processo costante di compensazione tra il sangue in entrata di ruminanti e di non ruminanti e i corrispondenti prodotti sanguigni; e
- d. i prodotti sanguigni di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

Art. 8 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette dei prodotti sanguigni di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Prodotti sanguigni di non ruminanti – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti».

Art. 9 Trasporto e immagazzinamento dei prodotti sanguigni

¹ I prodotti sanguigni sfusi devono essere trasportati con veicoli e contenitori o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti sanguigni possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 3: Sottoprodotti e proteine trasformate di suini

Art. 10 Produzione di sottoprodotti di suini

¹ I sottoprodotti di suini possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:

- a. macelli che macellano esclusivamente suini;
- b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di suino;
- c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente prodotti suini;
- d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.

² Tuttavia, i sottoprodotti di suini possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:

- a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento dei suini e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- b. il sezionamento, la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti di suini e di quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. i sottoprodotti di suini e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e
- d. i sottoprodotti di suini vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 11 Trasporto di sottoprodotti di suini

¹ I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine trasformate di suini devono essere trasferiti nell'impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di altre specie animali.

² Tuttavia, i veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sottoprodotti di suini, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

Art. 12 Produzione di proteine trasformate di suini

¹ Le proteine trasformate di suini possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di suini.

² Tuttavia, le proteine trasformate di suini possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

- a. i sottoprodotti di suini e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- b. la produzione di proteine trasformate di suini e quella di proteine di altri animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. le proteine trasformate di suini e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e
- d. le proteine trasformate di suini vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 13 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine di suini deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare solo per l'alimentazione di pollame o di animali in aziende d'acquacoltura».

Art. 14 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di suini

¹ Le proteine trasformate sfuse di suini devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione del pollame o degli animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di suini possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 4: Sottoprodotti e proteine trasformate di pollame

Art. 15 Produzione di sottoprodotti di pollame

¹ I sottoprodotti di pollame possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:

- a. macelli che macellano esclusivamente pollame;
- b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di pollame;
- c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente pollame;

- d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.

² Tuttavia, i sottoprodotti di pollame possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:

- a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento del pollame e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- b. il sezionamento, la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti di pollame e quelli di prodotti di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. i sottoprodotti di pollame e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e
- d. i sottoprodotti di pollame vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 16 Trasporto di sottoprodotti di pollame

¹ I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine trasformate di pollame devono essere trasferiti nell'impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non vengono utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali.

² I veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali possono essere utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di pollame, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Art. 17 Produzione di proteine trasformate di pollame

¹ Le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di pollame.

² Tuttavia, le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

- a. i sottoprodotti di pollame e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- b. la produzione di proteine trasformate di pollame e quella di proteine di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. le proteine trasformate di pollame e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e
- d. le proteine trasformate di pollame vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 18 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine trasformate di pollame deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine animali trasformate derivate da pollame – Da utilizzare solo per l'alimentazione dei suini e degli animali in aziende d'acquacoltura».

Art. 19 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di pollame

¹ Le proteine trasformate sfuse di pollame devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei suini o di animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di pollame possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 5: Sottoprodotti e proteine miste trasformate di non ruminanti

Art. 20 Produzione di sottoprodotti di non ruminanti

¹ I sottoprodotti di non ruminanti possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:

- a. macelli che macellano esclusivamente non ruminanti;
- b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di non ruminanti;
- c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente prodotti di non ruminanti;
- d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.

² Tuttavia, i sottoprodotti di non ruminanti possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:

- a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento dei non ruminanti e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- b. la manipolazione dei prodotti di non ruminanti e quella dei prodotti di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. i sottoprodotti di non ruminanti e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e

- d. i sottoprodotti di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 21 Trasporto di sottoprodotti di non ruminanti

¹ I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti devono essere trasferiti nell'impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non vengono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di altre specie animali.

² Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere trasportati in veicoli e contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Art. 22 Produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti

¹ Le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti.

² Tuttavia, le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

- a. i sottoprodotti di non ruminanti e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- b. la produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti e quella di altri animali avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. le proteine miste trasformate di non ruminanti e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e
- d. le proteine miste trasformate di non ruminanti vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

Art. 23 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine trasformate di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine miste trasformate derivate da non ruminanti – Da utilizzare solo per l'alimentazione di animali acquatici in aziende d'acquacoltura».

Art. 24 Trasporto e immagazzinamento di proteine miste trasformate di non ruminanti

¹ Le proteine trasformate sfuse di non ruminanti devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione degli animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di non ruminanti possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 6: Proteine trasformate di insetti

Art. 25 Produzione di proteine trasformate di insetti

¹ Le proteine trasformate di insetti possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di insetti.

² Le proteine trasformate di insetti possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

- a. i sottoprodotti di insetti e quelli di ruminanti o non ruminanti sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- b. la produzione di proteine trasformate di insetti e quelle di proteine trasformate di ruminanti o non ruminanti avvengono in impianti fisicamente separati;
- c. le proteine trasformate di insetti e quelle di ruminanti o non ruminanti sono imballate in impianti fisicamente separati; e
- d. le proteine trasformate di insetti vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine trasformate di ruminanti e di non ruminanti.

Art. 26 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette di proteine trasformate di insetti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l'alimentazione del pollame, dei suini e degli animali acquatici in aziende d'acquacoltura».

Art. 27 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di insetti

¹ Le proteine trasformate sfuse di insetti devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o

l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione del pollame, dei suini o degli animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di insetti possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di determinati prodotti destinati all'alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 7: Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale

Art. 28 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette del fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Fosfato bicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti».

Art. 29 Trasporto e immagazzinamento di fosfato bicalcico e di fosfato tricalcico

¹ Il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico sfusi devono essere trasportati con veicoli e contenitori o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti.

² Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di fosfato bicalcico e di fosfato tricalcico possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di prodotti destinati all'alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

³ In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell'autorità cantonale competente per almeno due anni.

Capitolo 3: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali

Sezione 1: Disposizioni generali sugli alimenti per non ruminanti

Art. 30 Produzione di alimenti per animali

¹ Non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per ruminanti gli alimenti composti per non ruminanti contenenti i seguenti prodotti animali:

- a. farina di pesce;
- b. prodotti sanguigni di non ruminanti;
- c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

² Tuttavia, tali alimenti composti possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per ruminanti se:

- a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- b. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego dei prodotti animali e sulle vendite di alimenti composti per non ruminanti contenenti tali prodotti, e tali registri:
 1. sono conservati per cinque anni;
 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- c. gli alimenti per ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per i ruminanti.

Art. 31 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti i prodotti animali di cui all'articolo 30 capoverso 1 deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura: «Contiene [inserire il prodotto animale in questione di cui all'art. 30 cpv. 1] – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti».

Art. 32 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento di:

- a. farina di pesce di cui all'articolo 4;
- b. prodotti sanguigni di non ruminanti di cui all'articolo 9;
- c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale di cui all'articolo 29.

Sezione 2: Disposizioni specifiche per i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati

Art. 33 Produzione di prodotti sostitutivi del latte

¹ I prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati non possono essere prodotti in stabilimenti che producono altri alimenti per ruminanti.

² Tuttavia, i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce possono essere prodotti in stabilimenti che producono altri alimenti per ruminanti se:

- a. la farina di pesce sfusa o i prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e gli altri alimenti per ruminanti sono imballati in impianti fisicamente separati;
- b. i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e gli altri alimenti per ruminanti sono prodotti in impianti fisicamente separati;
- c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego di farine di pesce e sulle vendite di prodotti sostitutivi del latte con farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e tali registri:
 1. sono conservati per cinque anni;
 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 34 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette dei prodotti sostitutivi del latte con farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene farine di pesce – Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».

Art. 35 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di farina di pesce sfusa o prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento di farina di pesce sfusa di cui all'articolo 4.

Sezione 3: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura

Art. 36 Produzione di alimenti per animali

¹ Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per queste specie animali.

² Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per altre specie animali da reddito se:

- a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

- b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- c. gli alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende d'acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego delle proteine trasformate di suini e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura, e tali registri:
 - 1. sono conservati per cinque anni;
 - 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 37 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinate al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:

- a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da suini - Da utilizzare solo per l'alimentazione del pollame»;
- b. alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare solo per l'alimentazione di animali acquatici in aziende d'acquacoltura».

Art. 38 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinate al pollame o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento delle proteine trasformate di suini di cui all'articolo 14.

Sezione 4: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura

Art. 39 Produzione di alimenti per animali

¹ Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per queste specie animali.

² Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per specie di animali da reddito diverse dai suini e dagli animali acquatici in aziende d'acquacoltura se:

- a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- c. gli alimenti per suini e per animali acquatici in aziende d'acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego delle proteine trasformate di pollame e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura, e tali registri:
 1. sono conservati per cinque anni;
 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 40 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:

- a. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame - Da utilizzare solo per l'alimentazione di suini»;
- b. alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame – Da utilizzare solo per l'alimentazione di animali in aziende d'acquacoltura».

Art. 41 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento delle proteine trasformate di pollame di cui all'articolo 19.

Sezione 5: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura

Art. 42 Produzione di alimenti per animali

¹ Gli alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per altre specie di animali da reddito se:

- a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- c. gli alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impiego delle proteine miste trasformate di non ruminanti e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura, e tali registri:
 1. sono conservati per cinque anni;
 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 43 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine animali miste trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura deve essere chiaramente indicata la seguente dicitura: «Proteine miste trasformate derivate da non ruminanti – Da utilizzare solo per l'alimentazione di animali in aziende d'acquacoltura».

Art. 44 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di non ruminanti e destinati agli animali acquatici in aziende

d'acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento delle proteine miste trasformate di non ruminanti di cui all'articolo 24.

Sezione 6: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura

Art. 45 Produzione di alimenti per animali

¹ Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per pollame, suini o animali acquatici in aziende d'acquacoltura.

² Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per altre specie animali da reddito se:

- a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
- c. gli alimenti per pollame, suini o animali acquatici in aziende d'acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
- d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull'impegno delle proteine trasformate di insetti e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura, e tali registri:
 1. sono conservati per cinque anni;
 2. su richiesta, sono presentati all'autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
- e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 46 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:

- a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l'alimentazione di pollame»;

- b. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l'alimentazione di suini»;
- c. alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l'alimentazione di animali acquatici in aziende d'acquacoltura».

Art. 47 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l'immagazzinamento di alimenti composti sfusi con proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d'acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento delle proteine trasformate di insetti di cui all'articolo 27.

Capitolo 4: Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito

Art. 48 Produzione di alimenti per animali da compagnia con prodotti di ruminanti

¹ Gli alimenti per animali da compagnia contenenti prodotti di ruminanti possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia.

² Tuttavia, gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali da reddito contenenti i seguenti prodotti di ruminanti:

- a. latte e latticini, colostro e prodotti a base di colostro;
- b. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- c. proteine idrolizzate ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
- d. grasso fuso di ruminanti contenente non più dello 0,15 per cento in peso di impurità insolubili e derivati di tale grasso.

Art. 49 Produzione di alimenti per animali da compagnia con proteine trasformate di non ruminanti

Possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per non ruminanti gli alimenti per animali da compagnia contenenti le seguenti proteine di non ruminanti:

- a. farina di pesce che:
 - 1. è prodotta in stabilimenti che producono alimenti per non ruminanti o prodotti sostitutivi del latte destinati ai vitelli non svezzati; e
 - 2. è conforme ai requisiti di cui all'articolo 29 OSOAn;
- b. proteine trasformate di suini che:

1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende d'acquacoltura; e
2. sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 30a OSOAn;
- c. proteine trasformate di pollame che:
 1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per suini o per animali acquatici in aziende d'acquacoltura; e
 2. sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 30b OSOAn;
- d. proteine miste trasformate di non ruminanti che:
 1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per animali acquatici in aziende d'acquacoltura; e
 2. sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 31 OSOAn;
- e. proteine trasformate di insetti che:
 1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per pollame, suini o animali acquatici in aziende d'acquacoltura; e
 2. sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 31a OSOAn.

Capitolo 5: Requisiti per l'immagazzinamento e l'utilizzo di alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale in aziende della produzione primaria

Art. 50 Immagazzinamento e utilizzo di alimenti per animali da compagnia e di alimenti per animali da reddito in aziende della produzione primaria

¹ Gli alimenti per animali da reddito e quelli per animali da compagnia devono essere immagazzinati separatamente.

² Gli alimenti per animali da compagnia devono essere utilizzati in modo tale che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

Art. 51 Immagazzinamento e utilizzo di alimenti composti per animali da reddito in aziende della produzione primaria

¹ È vietato immagazzinare e utilizzare alimenti composti contenenti i seguenti prodotti animali nelle aziende di produzione primaria in cui sono tenuti animali da reddito ai quali tali alimenti non sono destinati:

- a. farina di pesce;
- b. prodotti sanguigni di non ruminanti;
- c. proteine trasformate di suini;
- d. proteine trasformate di pollame;
- e. proteine miste trasformate di non ruminanti;
- f. proteine trasformate di insetti;
- g. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

² Tuttavia, tali alimenti composti per animali possono essere immagazzinati e utilizzati in aziende della produzione primaria se gli animali da reddito a cui sono destinati sono tenuti e alimentati in un'unità fisica e organizzativa completamente separata, in particolare attraverso:

- a. stalle proprie;
- b. installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali, inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione, la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali.

³ Per i detentori di animali da reddito che mescolano i rispettivi alimenti per animali per uso esclusivo della propria azienda, non sono ammesse le deroghe di cui al capoverso 2.

⁴ La conformità ai requisiti viene monitorata nell'ambito degli ordinari controlli sulla produzione primaria.

Capitolo 6: Diagnostica e misure

Art. 52 Procedure di campionamento e metodi di analisi

¹ Per le procedure di campionamento e i metodi di analisi per l'individuazione dei costituenti animali vietati per l'alimentazione delle rispettive specie animali si applicano le disposizioni di cui agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/2009².

² Se non esiste un metodo di individuazione standardizzato per una determinata analisi o per l'individuazione del triptanoato di glicerina, l'USAV stabilisce il metodo d'intesa con il laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 53 Frequenza di campionamento e di analisi

¹ Gli stabilimenti devono definire la necessità e la frequenza delle analisi nei loro piani di controllo autonomo.

² Se per una categoria di stabilimento sono richieste analisi periodiche dei costituenti di origine animale non autorizzati per la somministrazione a determinate specie animali, la frequenza dei campionamenti e delle analisi è determinata sulla base di una valutazione del rischio effettuata dal singolo stabilimento di tale categoria secondo una procedura basata sui principi dell'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (*Hazard Analysis and Critical Control Points*, sistema HACCP).

² Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2022/893 72022, GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 24.

Capitolo 7: Requisiti per l'utilizzo di concimi

Art. 54 Trasporto e immagazzinamento

Dopo la miscelazione, i concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere trasportati e immagazzinati come segue:

- a. alla rinfusa, in condizioni che impediscano una contaminazione incrociata;
- b. preimballati in sacchi se sono destinati alla vendita/distribuzione ai consumatori finali; o
- c. in un'azienda della produzione primaria in un luogo di immagazzinamento adeguato in cui gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

Art. 55 RegISTRAZIONI relative all'applicazione di concimi sui terreni agricoli

¹ La persona responsabile di terreni agricoli su cui viene applicato il concime e a cui hanno accesso gli animali da reddito o da cui vengono tagliate piante erbacee per l'alimentazione degli animali da reddito deve registrare per almeno due anni:

- a. le quantità di concime applicate;
- b. la data e il luogo di applicazione dei concimi;
- c. la data in cui gli animali da reddito sono stati portati sui terreni agricoli per il pascolo o in cui sono state tagliate le piante erbacee per alimentare gli animali.

² Questi obblighi di registrazione non si applicano ai concimi che non contengono sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell'intestino, dal liquame o dai sottoprodotti elencati all'articolo 28 capoverso 1 OSOAn.

Capitolo 8: Entrata in vigore

Art. 56

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

...